

DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO nella seduta del 20 aprile 2022

- visto il paragrafo 28 della Raccomandazione CM/Rec (2010) 12 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, secondo cui "I Consigli superiori della magistratura devono evidenziare il massimo livello di trasparenza verso i giudici e la società attraverso lo sviluppo di procedure prestabilite e la motivazione delle decisioni";
- ai sensi dell'articolo 15, comma 11, della Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1;

6 presenti aventi diritto al voto all'unanimità

delibera

l'adozione del Regolamento interno del Consiglio Giudiziario nel testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO GIUDIARIO

PARTE I

ELEZIONE DEI COMPONENTI, INSEDIAMENTO E UFFICIO DI SEGRETERIA

Art. 1

(Elezione dei componenti)

- 1. I Capitani Reggenti indicono le elezioni dei membri togati del Consiglio convocando i Magistrati aventi diritto di voto.
- 2 Il provvedimento indica i Magistrati aventi diritto di voto e i Magistrati eleggibili per ciascuna votazione.
- 3. La seduta è presieduta dai Capitani Reggenti, assistiti anche per lo scrutinio dalla Segreteria Istituzionale.
- 4. La votazione avviene a scrutinio segreto, su schede indicanti i nominativi dei giudici eleggibili per ciascuna categoria; il voto si esprime con un crocesegno accanto al nome dell'eleggibile.
- 5. Nella votazione per la prima categoria gli elettori possono esprimere tre preferenze tra i Commissari della Legge. Nella votazione per la seconda categoria, gli elettori esprimono un'unica preferenza tra i Giudici d'Appello e i Giudici per la Terza istanza.



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

- 6. Esaurite le operazioni di voto si procede allo spoglio delle schede, comunicando i risultati alla Reggenza e indicando se è stata raggiunta, per ciascuna votazione, la maggioranza dei due terzi.
- 7. In caso positivo, la Reggenza proclama gli eletti; in caso negativo, indice contestualmente la nuova procedura elettorale, da tenersi entro cinque giorni successivi.
- 8. Se anche nella seconda votazione non è raggiunta la maggioranza dei due terzi, la Reggenza convoca una nuova seduta, da tenersi entro cinque giorni successivi.
- 9. Esaurite le operazioni di voto, la Reggenza proclama gli eletti.
- 10. L'elezione dei membri laici avviene secondo le previsioni dell'articolo 15, comma 4 lettera a), della Legge Costituzionale n. 1/2021.

Art. 2

(Sede)

1. Il Consiglio ha sede presso il Palazzo Pubblico. In circostanze straordinarie ed eccezionali le adunanze del Consiglio possono essere convocate in altra sede indicata dai Capitani Reggenti.

Art. 3

(Insediamento e sostituzioni)

- 1. La seduta di insediamento è convocata e presieduta dai Capitani Reggenti.
- 2. Nella prima seduta il Consiglio verifica la validità dei titoli dei componenti eletti e decide sui ricorsi relativi alla eleggibilità o alle operazioni elettorali.
- 3. Se uno dei componenti risulta non eleggibile o cessa dall'incarico per qualsiasi causa i Capitani Reggenti indicono le elezioni o inseriscono apposito comma nella prima seduta utile del Consiglio Grande e Generale per la nomina del sostituto.

Art. 4

(Incompatibilità)

- 1. Il componente che, rispetto ad una determinata deliberazione, versa in una situazione concreta ed attuale di incompatibilità o di conflitto di interessi deve darne comunicazione al Consiglio, ed ha l'obbligo di astenersi.
- 2. Il componente sottoposto a procedimento disciplinare non partecipa alle sedute e alle deliberazioni inerenti al medesimo procedimento.



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

Art. 5

(Presidenza e Vicepresidente)

- 1. Il Consiglio è presieduto dai Capitani Reggenti.
- 2. Il Magistrato Dirigente svolge le funzioni di Vicepresidente.
- 3. I Capitani Reggenti possono delegare al Vicepresidente, in via generale o con specifici atti, la cura dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 6

(Ufficio di Segreteria)

- 1. Il Consiglio entro trenta giorni dall'insediamento costituisce l'Ufficio di Segreteria, composto da un Magistrato indicato dal Magistrato Dirigente e da un funzionario della Segreteria Istituzionale.
- 2. I componenti dell'Ufficio di Segreteria sono nominati con la maggioranza assoluta e con votazione palese.
- 3. I componenti dell'Ufficio di Segreteria cessano dall'incarico alla scadenza del Consiglio, salvo revoca o dimissioni, e alla scadenza continuano ad esercitare le funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti dell'Ufficio.
- 4. I componenti dell'Ufficio di Segreteria possono essere nominati per un solo mandato e non possono essere nuovamente nominati se non dopo il decorso di due anni dalla cessazione dell'incarico.
- 5. L'Ufficio di Segreteria:
- a) assiste i Capitani Reggenti e il Vicepresidente nella preparazione e nello svolgimento dei lavori attinenti all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio;
- b) cura che per ciascuna pratica sia acquisita la necessaria documentazione, da tenere a disposizione dei componenti del Consiglio che ne facciano richiesta;
- c) provvede alla raccolta e alla tenuta degli atti e delle pubblicazioni nelle varie materie di interesse del Consiglio, da tenere a disposizione dei componenti del Consiglio che ne facciano richiesta;
- d) fornisce ai Magistrati, mediante l'uso di strumenti telematici, le notizie non riservate relative all'attività del Consiglio e alle pratiche che li riguardano.
- 6. L'Ufficio di Segreteria forma e cura la tenuta di un dossier informatizzato per ogni pratica esaminata, nel quale sono inseriti i documenti relativi alla pratica e sono annotati:
- a) il nome del relatore;
- b) le date delle sedute nelle quali la pratica è presa in esame;
- c) gli incombenti istruttori disposti ed espletati;



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

- d) le decisioni adottate;
- e) le deliberazioni conclusive.

PARTE II Funzionamento

Art. 7

(Attribuzioni)

- 1. Il Consiglio esercita le attribuzioni previste dalla Legge Costituzione n.1/2021. In particolare:
- a) delibera in materia di reclutamento e nomina;
- b) effettua le prescritte valutazioni di conferma e di professionalità dei Magistrati;
- f) nomina il Magistrato Dirigente e, su proposta dello stesso, il Dirigente Supplente;
- g) accerta lo stato di incompatibilità dei Magistrati;
- h) autorizza i Magistrati ad assumere incarichi extragiudiziari;
- i) decide sulle richieste di trasferimento dei Magistrati nella Pubblica Amministrazione;
- j) adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno, i piani di formazione annuali per i Magistrati di carriera e per i Procuratori del Fisco;
- k) valuta e prende atto della relazione annuale del Magistrato Dirigente sullo stato della giustizia;
- l) delibera sulle azioni disciplinari promosse nei confronti dei Magistrati;
- m)delibera sui reclami e ricorsi in opposizione nei casi previsti dal presente Regolamento;
- n) esprime pareri su questioni generali in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione degli uffici giudiziari, su richiesta del Segretario di Stato per la Giustizia o della Commissione per gli Affari di Giustizia;
- o) esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge.
- 2. Il Consiglio si riunisce, di regola, con cadenza trimestrale, salva diversa iniziativa dei Capitani Reggenti o specifica richiesta di almeno tre componenti eletti.
- 3. Il Consiglio, al fine di assicurare il diritto all'informazione sulle deliberazioni adottate e, più in generale, su questioni relative all'amministrazione della giustizia, designa fra i componenti eletti un portavoce per la comunicazione.

Art. 8

(Convocazione e ordine del giorno)

1. La convocazione del Consiglio è effettuata dai Capitani Reggenti che, sentito l'Ufficio di Segreteria, predispongono l'ordine del giorno.



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

- 2. Ciascuno dei componenti può chiedere la convocazione urgente del Consiglio per la discussione di un determinato argomento. Se ritengono di accogliere la richiesta, i Capitani Reggenti convocano il Consiglio entro il termine di quindici giorni. Se essi ritengono, invece, di non accogliere la richiesta, ne informano il Consiglio nella seduta successiva. Il Consiglio, in caso di delibera favorevole all'accoglimento della richiesta, fissa la data della discussione.
- 3. I Capitani Reggenti possono delegare al Vicepresidente la convocazione urgente e la presidenza del Consiglio in caso di loro impedimento.

Art. 9

(Trattazione delle pratiche)

- 1. Sono oggetto di discussione e deliberazione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno predisposto dai Capitani Reggenti, i quali per ciascuno di essi nominano un relatore fra i componenti eletti.
- 2. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono divisi in commi.
- 3. All'ordine del giorno è allegata la documentazione relativa alla trattazione dell'argomento che, in casi eccezionali di impossibilità tecnica di allegazione, è messa a disposizione dei componenti presso l'Ufficio di Segreteria, i quali possono prenderne visione e estrarne copia nei cinque giorni precedenti la data della seduta.
- 4. L'avviso di convocazione, recante l'indicazione dell'ordine del giorno e della documentazione allegata, è trasmesso ai componenti a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato e deve pervenire almeno cinque giorni prima della data della seduta. Qualora sussistano ragioni di necessità o urgenza l'avviso di convocazione può essere trasmesso ai componenti anche il giorno precedente a quello della seduta.
- 5. All'inizio di ciascuna seduta, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio può deliberare a maggioranza di aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti in caso di particolare urgenza e rilevanza. Se un componente ne fa richiesta, la trattazione del nuovo argomento è tuttavia rinviata alla seduta successiva.

Art. 10

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo che ricorrano motivi di sicurezza o di salvaguardia del segreto dell'indagine penale ovvero di tutela della riservatezza della vita privata delle persone interessate. L'esclusione della pubblicità della seduta o di parti di essa è deliberata su proposta di un componente del Consiglio, in assenza di pubblico, immediatamente prima dell'esame dell'argomento.



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

- 2. L'esclusione della pubblicità della seduta o di parti di essa comporta l'allontanamento del pubblico dalla sala ove si svolge la seduta e la cessazione delle riprese televisive, della registrazione e della eventuale divulgazione con tutti i mezzi di comunicazione.
- 3. Quando la seduta è pubblica, la Presidenza può determinare le modalità e le opportune limitazioni dell'accesso in conformità alle indicazioni del Consiglio.
- 4. Le sedute e le udienze che attengono al procedimento disciplinare e alla relazione annuale sullo stato della giustizia non sono pubbliche.

Art. 11

(Validità delle sedute)

- 1. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti eletti.
- 2. Il *quorum* costitutivo deve risultare all'inizio della seduta a seguito di appello nominale; durante la seduta può essere disposta la verifica del *quorum* solo a seguito di richiesta di almeno un componente.
- 3. Il componente che si allontana dalla seduta deve comunicarlo al Segretario verbalizzante.

Art. 12

(Ordine degli argomenti)

- 1. Gli argomenti sono trattati secondo l'ordine di iscrizione riportato nell'avviso di convocazione, salvo che il Consiglio, a maggioranza, ne disponga l'anticipazione o la posticipazione ovvero deliberi il rinvio della pratica ad altra seduta.
- 2. I Capitani Reggenti hanno in ogni caso la facoltà di inviare messaggi o comunicazioni al Consiglio, anche se non indicati nell'ordine del giorno o nell'avviso di convocazione.

Art. 13

(Discussione)

- 1. Le modalità e i tempi della discussione sono regolati dai Capitani Reggenti.
- 2. Il relatore introduce e illustra l'argomento in forma chiara e sintetica, avendo a disposizione quindici minuti.
- 3. Il componente che intende intervenire nella discussione chiede la parola e la prende dopo l'autorizzazione della presidenza, avendo a disposizione dieci minuti.
- 4. Sono ammesse repliche della durata di cinque minuti.



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

5. In ragione della particolare complessità dell'argomento, i Capitani Reggenti possono autorizzare il raddoppio dei suddetti termini.

Art. 14

(Deliberazione)

- 1. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, salvi i casi in cui la legge prevede espressamente altre maggioranze.
- 2. In caso di parità di voti, la deliberazione si intende non approvata.
- 3. Sono considerati presenti anche i componenti che si astengono, esprimono voto nullo o scheda bianca.
- 4. Le votazioni sono palesi per alzata di mano, salvo che, riguardando persone, su richiesta di un componente siano effettuate mediante apposita scheda.
- 5. I Capitani Reggenti comunicano l'esito della votazione dopo che il segretario verbalizzante ha effettuato il conteggio dei voti.

Art. 15

(Chiusura della discussione)

- 1. Al termine della discussione e, se necessario, della votazione, i Capitani Reggenti, dichiarato chiuso il comma, passano al successivo comma iscritto all'ordine del giorno.
- 2. Esaurito l'ordine del giorno, i Capitani Reggenti dichiarano chiusa la seduta.

Art. 16

(Verbale)

- 1. I lavori delle sedute devono risultare da apposito verbale, redatto dall'Ufficio di Segreteria e stampato nel libro dei verbali, che è custodito e vidimato dal medesimo Ufficio.
- 2. Il verbale è redatto dando conto sinteticamente dello svolgimento della seduta, della relazione introduttiva, degli interventi, della deliberazione e dell'esito della votazione, indicando nominativamente gli astenuti e i non votanti; allo stesso devono essere allegati l'avviso di convocazione e i testi delle deliberazioni proposte.
- 3. La registrazione della seduta è predisposta per ausilio del Segretario verbalizzante e rimane custodita presso l'Ufficio di Segreteria. La registrazione della seduta può essere ascoltata presso l'Ufficio di Segreteria dai componenti presenti alla seduta che ne facciano espressa richiesta all'Ufficio di Segreteria.



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

- 4. Qualora lo richieda almeno un componente presente alla seduta, il verbale consiste nella trascrizione della registrazione anche avvalendosi di un'impresa esterna.
- 5. L'Ufficio di Segreteria predispone la bozza del verbale entro il termine di dieci giorni e lo trasmette ai componenti. Se entro il termine di cinque giorni dalla trasmissione non sono presentate osservazioni di merito, il verbale si intende approvato ed è firmato dalla Presidenza e dal Segretario della seduta; in caso contrario il verbale viene approvato dal Consiglio Giudiziario nella prima seduta successiva, previa delibera sulle proposte di correzione o integrazione.
- 6. In caso d'urgenza il Consiglio può disporre l'immediata esecuzione delle deliberazioni adottate, senza attendere l'approvazione del verbale della seduta, che è sottoposto ad approvazione nella seduta immediatamente successiva.
- 7. Non possono essere rilasciate copie dei verbali o estratti degli stessi sino a che non siano stati approvati, stampati e sottoscritti dalla Presidenza della seduta. Su disposizione del Consiglio, l'Ufficio di Segreteria provvede alla comunicazione delle deliberazioni ai soggetti destinatari e agli Uffici della Pubblica Amministrazione interessati.
- 8. L'Ufficio di Segreteria, una volta approvato il verbale, trasmette le deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio, al Presidente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia e al Segretario di Stato per la Giustizia.

Art. 17

(Accesso agli atti ed estrazione di copie)

- 1. I componenti del Consiglio hanno diritto di chiedere e ottenere copia dei verbali dall'Ufficio di Segreteria.
- 2. Chiunque ha diritto di prendere visione o chiedere e ottenere copia dei verbali e delle deliberazioni assunte in seduta pubblica.
- 3. Sono sottratti all'accesso i documenti:
- a) che sono coperti da segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
- b) che riguardano la tutela dell'ordine pubblico, l'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini, la sicurezza personale dei magistrati;
- c) che concernono la sfera privata e sanitaria delle persone;
- d) che attengono alla fase istruttoria dei procedimenti penali, disciplinari e amministrativi.
- 4. La competenza al rilascio di copia o di autorizzazione alla visione, sentito l'Ufficio di Segreteria, è attribuita alla Presidenza, che può delegare a tal fine, anche in via generale, il Vicepresidente.
- 5. La visione o il rilascio di copia degli atti e documenti formati o acquisiti nel corso della procedura consiliare in seduta pubblica sono autorizzati a richiesta di ogni soggetto privato o pubblico che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e/o giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini della Legge n. 171/2018 e successive modifiche ed integrazioni in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la sfera sessuale.

- 6. La visione o il rilascio di copie dei verbali e delle deliberazioni adottate in seduta segreta non sono consentiti.
- 7. Per i procedimenti disciplinari non ancora definiti la visione ed il rilascio di copia dei verbali delle sedute di trattazione e dei documenti formati o acquisiti nel medesimo procedimento possono essere autorizzati solo nei casi in cui tali atti siano strettamente necessari al richiedente per far valere, in via diretta ed immediata, il proprio diritto o interesse in giudizio.
- 8. Il provvedimento di diniego, anche parziale, all'accesso, deve essere motivato e contro lo stesso è ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.
- 9. Il rilascio di copia avviene anche in forma telematica, mediante invio su casella di posta elettronica, e a spese del richiedente.

Art. 18

(Obbligo del segreto)

- 1. I componenti del Consiglio sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità. Fermo restando l'obbligo di rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali, in nessun caso sono coperti dal segreto, salvo che ricorrano esigenze di sicurezza o si tratti di procedimenti disciplinari non ancora pervenuti alla fase pubblica, le deliberazioni adottate, il risultato delle votazioni e il voto espresso da ciascun componente.
- 2. Allo stesso obbligo sono tenuti i componenti dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 19

(Portale della Giustizia)

- Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è predisposto il Portale della Giustizia, sul quale sono pubblicati in formato elettronico, a cura dell'Ufficio di Segreteria, i seguenti atti:
- a) i bandi di concorso e di selezione relativi al reclutamento e alla carriera dei Magistrati;
- b) le deliberazioni del Consiglio, ad esclusione di quelle per le quali è stata imposta la segretazione;
- c) ogni altro atto cui il Consiglio ritenga di dare pubblicità.
- 2. Il Consiglio delibera in ordine alla forma, struttura e grafica del Portale, nonché alle modalità di pubblicazione telematica dei predetti atti o documenti.



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

PARTE III

RECLUTAMENTO, VALUTAZIONI DI PROFESSIONALITÀ, CONFERMA, NOMINA DEL MAGISTRATO DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE SUPPLENTE, TRASFERIMENTO DEL MAGISTRATO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 20

(Avvio della procedura di reclutamento)

- 1. La procedura di reclutamento è avviata su richiesta del Magistrato Dirigente, che deve motivare dettagliatamente le esigenze di copertura e specificare il numero dei posti da coprire nei rispettivi ruoli e le modalità del reclutamento.
- 2. Il Consiglio può chiedere al Magistrato Dirigente eventuali integrazioni, anche documentali, reputate necessarie per la deliberazione.
- 3. Il Consiglio, valutata la richiesta, l'accoglie o la respinge.
- 4. La motivata deliberazione di accoglimento indica le modalità di reclutamento e il numero dei posti da coprire nei rispettivi ruoli ed è trasmessa al Consiglio Grande e Generale.

Art. 21

(Emissione dei bandi per la selezione interna e per il concorso esterno)

- 1. Ricevuta la deliberazione del Consiglio Grande e Generale di accoglimento della proposta di reclutamento, il Consiglio emette il bando di selezione o concorso esterno, che deve indicare:
- a) i requisiti per la nomina di cui all'articolo 6 della Legge Costituzionale n.1/2021;
- b) le prove o i titoli per il concorso esterno, la scheda di autovalutazione per la selezione interna, i criteri di valutazione stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento;
- c) le condizioni, le incompatibilità e la retribuzione previste dalla legge per l'espletamento dell'incarico;
- d) il termine ed il luogo per il deposito delle domande di partecipazione;
- e) le materie oggetto della prova scritta e orale eventualmente prevista;
- f) il domicilio eletto e l'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni.
- 2. I bandi sono pubblicati sul Portale della Giustizia e sul Portale della Segreteria di Stato per la Giustizia. Il Consiglio può stabilire ulteriori forme di pubblicità.



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

Art. 22

(Commissione giudicatrice per il concorso esterno)

- 1. Scaduto il termine per il deposito delle domande, il Consiglio nomina la Commissione giudicatrice per il concorso esterno, composta di tre membri, di cui uno con funzione di presidente, scelti fra personalità di chiara fama nell'ambito del diritto, anche esterne alla Magistratura sammarinese.
- 2. L'Ufficio di Segreteria comunica la nomina ai componenti della Commissione giudicatrice mediante posta elettronica.
- 3. La Commissione si riunisce entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina.
- 4. La Commissione nella prima riunione valuta la ricevibilità delle domande, ammette i candidati, stabilisce i criteri di valutazione dei titoli e i punteggi attribuibili e, per il concorso per esami, stabilisce i criteri di valutazione delle prove, scritta e orale, e fissa la data dell'espletamento, dandone comunicazione agli interessati al domicilio eletto mediante posta elettronica.
- 5. L'Ufficio di Segreteria assiste la Commissione giudicatrice.

Art. 23

(Concorso esterno per titoli)

- 1. Nel concorso per il reclutamento dei Giudici d'Appello, di Terza Istanza, per i Rimedi Straordinari e per la Responsabilità Civile, la Commissione, dopo la verifica della regolarità formale delle domande, valuta il *curriculum vitae* dei candidati, i titoli e le pubblicazioni nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) conoscenza del diritto sammarinese;
- b) competenza nel settore di impiego;
- c) esperienze pratiche.
- 2. Esaurito l'esame della documentazione, la Commissione formula il giudizio complessivo per ciascun candidato, attribuisce il punteggio e redige la graduatoria.
- 3. La graduatoria, assieme alla documentazione del concorso, è trasmessa per il tramite dell'Ufficio di Segreteria al Consiglio.

Art. 24

(Concorso esterno per esami)

1. Nel concorso per esami per il reclutamento dei Commissari della Legge, del Procuratore del Fisco e degli Uditori, nel giorno fissato per la prova scritta, la Commissione si riunisce per la predisposizione della traccia e fissa la durata della prova.



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

- 2. Deve essere garantita la valutazione anonima degli elaborati.
- 3. La prova orale consiste in cinque domande sulle diverse materie professionali, estratte dal candidato da una lista contenente un adeguato numero multiplo di domande.
- 4. La valutazione delle prove deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri stabiliti dalla legge, che si aggiungono a quelli indicati dalla Commissione d'esame nella prima riunione:
- a) conoscenza del diritto sammarinese;
- b) attitudine all'apprezzamento dei fatti, al ragionamento probatorio e per principi, familiarità con le tecniche dell'interpretazione.
- 5. Effettuata la correzione degli elaborati ed espletata la prova orale, la Commissione formula il giudizio complessivo per ciascun candidato, attribuisce i punteggi e redige la graduatoria.
- 6. La graduatoria, assieme alla documentazione del concorso, è trasmessa per il tramite dell'Ufficio di Segreteria al Consiglio.

Art. 25

(Selezione per carriera interna)

- 1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, alle quali deve essere allegata una scheda di autovalutazione, il Consiglio incarica il Magistrato Dirigente di predisporre la relazione su ciascun candidato, che deve essere redatta nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge di ordinamento giudiziario, e fissa il termine per il deposito della stessa.
- 2. Gli elementi per le valutazioni sono acquisiti mediante l'esame di un campione delle decisioni e dei provvedimenti a contenuto decisorio per la selezione dei Giudici d'Appello, di un campione dei fascicoli processuali per la selezione dei Commissari della Legge, da formarsi tenendo in considerazione le diverse materie e le difficoltà, nonché dei dati statistici, delle segnalazioni e delle relazioni effettuate in precedenti occasioni di promozione, conferma o valutazione.
- 3. Dalla relazione devono risultare i criteri adottati per la campionatura allegando i dati statistici e, nel rispetto dei diritti dei terzi, i materiali utilizzati.
- 4. Il Magistrato Dirigente trasmette la relazione e la documentazione allegata al Consiglio per il tramite dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 26

(Valutazione di professionalità e nomina)

1. Il Consiglio, ricevuta la graduatoria o la relazione del Magistrato Dirigente, si riunisce entro il termine di trenta giorni per la valutazione di professionalità dei candidati.



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

- 2. Il Consiglio non è vincolato alle valutazioni comparative compiute dalla Commissione giudicatrice o dal Magistrato Dirigente, da cui può autonomamente e motivatamente discostarsi.
- 3. In caso di esito positivo il Consiglio Giudiziario nomina il Magistrato vincitore della selezione o del concorso con delibera che dà conto delle valutazioni comparative.
- 4. La deliberazione è comunicata, per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, ai partecipanti alla procedura di selezione o di concorso esterno.
- 5. In caso di nomina per concorso esterno, il Consiglio ne dà comunicazione ai Capitani Reggenti per la fissazione della data del giuramento.

Art. 27

(Formazione e valutazioni di professionalità dell'Uditore Commissariale)

- 1. La prima valutazione di professionalità dell'Uditore dopo due anni dal giuramento è finalizzata alla verifica dell'acquisizione della capacità di affrontare e risolvere in autonomia questioni teorico-pratiche.
- 2. La formazione dell'Uditore, dopo l'assunzione dell'incarico, è affidata ai Magistrati designati dal Magistrato Dirigente, che predispongono un programma mirato allo studio e all'approfondimento di specifici istituti processuali o sostanziali, anche con riguardo a casi concreti, e lo comunicano al Magistrato Dirigente. Per il diritto civile è prescritto un approccio diretto alle fonti di diritto comune, mediante l'individuazione e l'analisi dei principi ordinanti, con particolare attenzione all'apprezzamento dei fatti, alla teoria dell'interpretazione e alla motivazione dei provvedimenti. Al fine della formazione e in particolare dell'apprendimento della tecnica motivazionale i Magistrati formatori possono delegare agli Uditori le funzioni istruttorie e la predisposizione di minute di sentenze.
- 3. Trascorsi due anni dal giuramento, il Magistrato Dirigente trasmette al Consiglio un'apposita relazione, accompagnata dalla scheda di autovalutazione dell'Uditore, dalle relazioni dei Magistrati formatori, da un campione di elaborati e atti, dai dati statistici.
- 4. Acquisita la relazione del Magistrato Dirigente, corredata della indicata documentazione, il Consiglio delibera motivatamente sul superamento della valutazione. In caso di esito negativo, l'Uditore è ammesso a una ulteriore valutazione dopo un anno. Se la nuova valutazione non ha esito positivo l'Uditore cessa dalle funzioni.
- 5. Se l'Uditore ha superato la prima valutazione, nei successivi due anni prosegue il tirocinio sotto la guida e la sorveglianza dei Magistrati formatori, nel corso del quale deve dimostrare di saper gestire autonomamente l'istruttoria dei procedimenti a lui affidati, preparandoli per la definizione.



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

- 6. Il Consiglio, ricevuta la relazione del Magistrato Dirigente e la documentazione di cui al terzo comma a conclusione del tirocinio per il secondo biennio, delibera motivatamente sul superamento della valutazione.
- 7. In caso di esito positivo ne dà comunicazione per il tramite dell'Ufficio di Segreteria agli Uffici competenti agli effetti retributivi.
- 8. In caso di esito negativo, l'Uditore è ammesso a una ulteriore valutazione dopo un anno. Se la nuova valutazione non ha esito positivo l'Uditore cessa dalle funzioni e la relativa deliberazione è comunicata dall'Ufficio di Segreteria agli Uffici amministrativi per i provvedimenti di competenza.
- 9. Il Consiglio delibera previa audizione dell'Uditore.
- 10. Il Consiglio, in forza delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 8, comma 3, della Legge Costituzionale n.1/2021 prende atto che gli Uditori in servizio da almeno tre anni dall'entrata in vigore della legge non sono soggetti alle relative valutazioni di professionalità e ne dà comunicazione per gli effetti retributivi ai competenti Uffici amministrativi.

Art. 28

(Valutazioni di professionalità del Commissario della Legge e del Giudice d'Appello reclutati con concorso esterno)

- 1. La valutazione di professionalità del Commissario della Legge e del Giudice d'Appello reclutati con concorso esterno, dopo il periodo di prova triennale, è effettuata dal Consiglio sulla base della relazione predisposta dal Magistrato Dirigente.
- 2. La valutazione deve tenere in considerazione i seguenti criteri:
- a) per i Giudici d'Appello:
 - comprovata professionalità e conoscenza del diritto sammarinese;
 - equilibrio nelle decisioni, inteso quale corretto bilanciamento degli interessi in gioco, e adeguata considerazione dei diritti delle parti;
 - efficienza nell'organizzazione del lavoro giudiziario;
 - puntualità nelle decisioni e nei provvedimenti.
- b) per i Commissari della Legge:
 - comprovata professionalità e conoscenza del diritto;
 - attitudine all'assunzione della responsabilità della funzione giudicante;
 - equilibrio e adeguata considerazione nei provvedimenti dei diritti delle parti;
 - comportamenti rispettosi della funzione degli Avvocati, periti, ausiliari, e del personale di Cancelleria;
 - equilibrio nelle decisioni, inteso quale corretto bilanciamento degli interessi in gioco e adeguata considerazione dei diritti delle parti;



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

- efficienza nell'organizzazione del lavoro;
- puntualità nelle decisioni e nei provvedimenti.
- 3. Il Magistrato Dirigente predispone un'apposita relazione sulla base della scheda di autovalutazione predisposta dal Magistrato interessato, dell'esame di un campione delle decisioni e dei fascicoli processuali, da formarsi tenendo in considerazione le diverse materie e difficoltà, delle eventuali segnalazioni, dei dati statistici. Dalla relazione devono risultare i criteri adottati per la campionatura, i dati statistici e, nel rispetto dei diritti dei terzi, devono essere allegati i materiali utilizzati.
- 4. Il Consiglio dispone con delibera motivata la conferma nell'incarico in caso di esito positivo della valutazione o, previa audizione del Magistrato interessato, la cessazione delle funzioni in caso di esito negativo. La deliberazione è comunicata, a cura dell'Ufficio di Segreteria agli Uffici amministrativi competenti.

Art. 29

(Valutazioni periodiche dei Magistrati)

- 1. Le valutazioni periodiche di professionalità di cui all'articolo 9, comma 4 della Legge Costituzionale n. 1/2021 si svolgono secondo le modalità di cui all'articolo precedente in quanto compatibili.
- 2. Prima della deliberazione sull'esito della valutazione, il Consiglio comunica la relazione del Magistrato Dirigente all'interessato e, ove necessario, lo convoca per la relativa audizione.
- 3. Il Consiglio conclude il procedimento di valutazione con deliberazione motivata, tenendo conto delle osservazioni e della documentazione prodotta dall'interessato.

Art. 30

(Nomina del Magistrato Dirigente e del Dirigente Supplente)

- 1. Il Magistrato Dirigente è nominato dal Consiglio tra i Magistrati di carriera con anzianità di servizio di almeno cinque anni.
- 2. Prima della scadenza del termine dell'incarico, il Consiglio emette il bando per la selezione che si svolge in via comparativa tra coloro che hanno presentato la domanda.
- 3. Il Consiglio delibera valutando complessivamente i seguenti criteri:
- a) conoscenza di tutti i settori della giurisdizione;
- b) attitudine alla soluzione dei problemi;
- c) capacità organizzativa;
- d) conoscenza dei servizi amministrativi del Tribunale;
- e) eventuale svolgimento delle funzioni di Dirigente Supplente;



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

- f) capacità di relazionarsi con gli altri Magistrati, con gli Avvocati e i Cancellieri e di lavorare anche collegialmente;
- g) eventuali esperienze in organismi sovranazionali.
- 4. La valutazione è effettuata sulla base delle schede di autovalutazione dei candidati, allegate alla domanda, delle relazioni sullo stato della giustizia e delle altre informazioni contenute nei dossier del Consiglio o acquisite dall'Ufficio di Segreteria.
- 5. Non può essere nominato Dirigente il Magistrato nei cui confronti sia stata applicata una sanzione disciplinare diversa dall'ammonimento o risulti esercitata l'azione disciplinare per fatti punibili con sanzioni diverse dall'ammonimento.
- 6. Il Consiglio decide con deliberazione motivata.
- 7. Qualora sussistano circostanze eccezionali e contingenti il Consiglio può avviare il reclutamento fra personalità esterne alla Magistratura sammarinese di chiarissima fama e comprovata esperienza di direzione di strutture o uffici giudiziari, illustrando nella delibera le specifiche ragioni che lo giustificano e gli specifici requisiti richiesti.
- 8. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, alle quali deve essere allegato il *curriculum vitae*, i titoli e le eventuali pubblicazioni, il Consiglio, a seguito di valutazione comparativa dei candidati, nomina il Dirigente con delibera motivata, scegliendo il candidato più idoneo a far fronte alle circostanze eccezionali e contingenti poste alla base del reclutamento esterno.
- 9. La durata dell'incarico è stabilita dalla legge. Sulla proroga dell'incarico il Consiglio delibera previa motivata valutazione dell'attività svolta.
- 10. Su proposta del Magistrato Dirigente il Consiglio nomina il Dirigente Supplente. Nella proposta sono indicati gli elementi idonei a consentire la valutazione della capacità del proposto ad adempiere alle attribuzioni di cui all'articolo 14, comma 5, della Legge Costituzionale n. 1/2021.

Art. 31

(Proroga dell'incarico dei Magistrati per specifico incarico)

- 1. La durata dell'incarico dei Magistrati per specifico incarico è stabilita dalla legge.
- 2. La proroga, corredata da una scheda di autovalutazione, è chiesta dal Magistrato interessato al Consiglio che, prima della scadenza, richiede al Magistrato Dirigente una relazione sul lavoro svolto dal Magistrato.
- 3. Ricevuta la relazione del Magistrato Dirigente, contenente i dati statistici e la valutazione dell'attività svolta secondo i criteri stabiliti per le valutazioni periodiche, in quanto compatibili, e sentito, ove necessario, il Magistrato interessato, il Consiglio delibera sulla proroga.
- 4. La deliberazione è comunicata a cura dell'Ufficio di Segreteria all'interessato e agli Uffici amministrativi per il seguito di competenza.



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

Art. 32

(Trasferimento nella Pubblica Amministrazione)

- 1. Il Magistrato con almeno dieci anni di servizio può chiedere al Consiglio di essere trasferito nella Pubblica Amministrazione.
- 2. La richiesta deve contenere adeguata motivazione in ordine alle ragioni che la sorreggono.
- 3. Il Consiglio, valutata la richiesta e sentiti, ove necessario, il Magistrato interessato e il Magistrato Dirigente, decide con delibera motivata, indicando al Congresso di Stato anche i settori nei quali il Magistrato può essere utilmente collocato.
- 4. Il Congresso di Stato, ricevuta la deliberazione del Consiglio, dispone la collocazione del Magistrato.

PARTE IV PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 33

(Principi generali)

- 1. Le violazioni dei doveri prescritti dalla legge danno luogo a responsabilità disciplinare. Le violazioni delle regole di condotta previste dal codice etico, se particolarmente gravi o reiterate, possono dare luogo a responsabilità disciplinare.
- 2. Competente per il giudizio disciplinare è il Consiglio, secondo la procedura dettata dall'articolo 16 della Legge Costituzionale n. 1/2021 e dalle norme del presente Regolamento.
- 3. Legittimati a promuovere il procedimento disciplinare sono il Magistrato Dirigente e almeno un terzo della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia.
- 4. Gli esposti e le segnalazioni in materia disciplinare sono indirizzati al Magistrato Dirigente o al Presidente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. Gli esposti e le segnalazioni pervenuti direttamente al Consiglio sono trasmessi dall'Ufficio di Segreteria al Magistrato Dirigente e al Presidente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia.
- 5. Il giudizio disciplinare deve concludersi entro il termine di un anno dall'iscrizione del procedimento nell'apposito registro di cui all'articolo 40 del presente Regolamento. Tale termine può essere prorogato per un periodo di durata non superiore a sei mesi con delibera motivata del Consiglio.



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

6. Il procedimento disciplinare è ispirato al principio della ragionevole durata e, per quanto non espressamente previsto, ad esso si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili.

Art. 34

(Notificazioni e comunicazioni)

- 1. Ai fini del procedimento disciplinare i Magistrati si intendono domiciliati presso il Tribunale, salvo che non abbiano indicato altro luogo per le notifiche e le comunicazioni degli atti mediante un indirizzo di posta elettronica.
- 2. Il Magistrato Dirigente e la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia si intendono domiciliati presso i rispettivi uffici.
- 3. Il Magistrato nei confronti del quale è disposta la sospensione cautelare comunica all'atto della esecuzione della deliberazione il luogo in cui devono essere effettuate le comunicazioni e le notificazioni mediante l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica.

Art. 35

(Notizia della violazione trasmessa al Magistrato Dirigente)

- 1. Gli esposti e le segnalazioni relativi alle condotte dei Magistrati, indirizzati al Magistrato Dirigente, sono depositati o spediti mediante raccomandata A/R o posta elettronica all'indirizzo della Cancelleria Penale del Tribunale.
- 2. Gli esposti e le segnalazioni, sottoscritte dall'esponente o dal segnalante, devono a pena di irricevibilità essere effettuate in forma scritta e non anonima e contenere l'indicazione del Magistrato al quale è attribuito il comportamento, la circostanziata descrizione dei fatti che si assume avere rilievo disciplinare e degli elementi a supporto.
- 3. L'esistenza del segreto istruttorio non osta alla segnalazione disciplinare.

Art. 36

(Registro delle segnalazioni)

- 1. Presso la Cancelleria è istituito un registro riservato degli esposti e delle segnalazioni disciplinari.
- 2. In tale registro devono essere iscritti in ordine cronologico, a cura del Cancelliere, le segnalazioni e gli esposti pervenuti.
- 3. L'iscrizione deve comprendere le generalità del segnalante e del segnalato, il fatto addebitato, il tempo e il luogo dello stesso e gli eventuali elementi di prova.



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

- 4. Di seguito all'iscrizione sono annotati i provvedimenti del Magistrato Dirigente.
- 5. Il registro è tenuto in maniera riservata dal Cancelliere e ne è consentito l'accesso solo al Magistrato Dirigente. Dell'accesso deve essere data contezza nel registro a cura del Cancelliere.

Art. 37

(Esposti e segnalazioni anonimi)

- 1. Gli esposti e le segnalazioni anonimi sono direttamente ed immediatamente archiviati dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia o dal Magistrato Dirigente e sono distrutti dopo cinque anni.
- 2. Si considerano anonimi anche gli esposti e le segnalazioni apocrife o che comunque non consentono la sicura identificazione dell'autore.

Art. 38

(Formazione del fascicolo)

1. La Cancelleria, ricevuta la segnalazione o l'esposto, provvede all'iscrizione degli estremi dell'atto e della notizia dell'illecito disciplinare nell'apposito registro, forma il fascicolo nel quale confluiscono, oltre la segnalazione o l'esposto, gli atti del Magistrato Dirigente, gli eventuali atti di indagine e il provvedimento conclusivo.

Art. 39

(Ricevibilità e non manifesta infondatezza)

- 1. Il Dirigente, ricevuto il fascicolo, valuta in via preliminare la ricevibilità e la non manifesta infondatezza della segnalazione o l'eventuale prescrizione dell'illecito segnalato.
- 2. La segnalazione è irricevibile quando:
- a) non è effettuata per iscritto;
- b) è formulata in forma anonima;
- c) non contiene l'indicazione, nemmeno per relationem, del magistrato incolpato;
- d) non contiene l'indicazione dei fatti di cui si assume il rilievo disciplinare;
- e) in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Regolamento.
- 3. La segnalazione è manifestamente infondata quando risulta evidente la inconsistenza dell'addebito o che l'incolpato non l'abbia commesso.
- 4. Al fine del vaglio di ricevibilità e della non manifesta infondatezza, il Magistrato Dirigente può svolgere, senza necessità di contraddittorio, sommarie indagini, acquisendo documentazione



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

e dichiarazioni e - ove necessario - ascoltando il Magistrato interessato, l'esponente o altre persone a conoscenza dei fatti.

- 5. Entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della segnalazione o dell'esposto, prorogabile una sola volta con provvedimento motivato per ulteriori trenta giorni, il Dirigente:
- a) dispone l'archiviazione della segnalazione se ne rileva, anche alla luce di sommarie indagini, l'irricevibilità, la manifesta infondatezza o la prescrizione dell'illecito disciplinare dandone comunicazione al Consiglio Giudiziario;
- b) promuove l'avvio del procedimento, con provvedimento motivato nel quale devono essere illustrate le ragioni in fatto e in diritto sulla base delle quali sussistono seri e fondati indizi dell'illecito.
- 6. Il fascicolo con la richiesta di avvio del procedimento è trasmesso al Consiglio. La richiesta è notificata al Magistrato incolpato e all'esponente o segnalante.
- 7. Il Magistrato Dirigente, nella richiesta, può indicare l'esistenza di gravi ragioni che non consentono la permanenza del Magistrato incolpato nelle funzioni ai fini della sospensione cautelare dello stesso.

Art. 40

(Iscrizione del procedimento disciplinare)

- 1. La Presidenza del Consiglio, ricevuta la richiesta di avvio del procedimento, ne dispone l'iscrizione nel Registro dei procedimenti disciplinari tenuto dall'Ufficio di Segreteria, che forma il fascicolo.
- 2. L'iscrizione deve contenere l'indicazione dell'organo che ha promosso il procedimento, delle generalità del Magistrato incolpato e del segnalante, della incolpazione provvisoria e dei documenti su cui si basa.
- 3. Nel registro sono annotati i provvedimenti successivamente assunti e gli atti di indagine compiuti.

Art. 41

(Istruttoria)

- 1. Quando si procede per fatti puniti con sanzioni diverse dall'ammonimento, il Consiglio, ricevuto il fascicolo dall'Ufficio di Segreteria, ne delibera la trasmissione al Commissario della Legge incaricato dell'istruttoria preliminare, a norma dell'articolo 16, comma 2, della Legge Costituzionale n. 1/2021, trattenendone copia conforme.
- 2. Si applicano le cause di astensione e ricusazione di cui all'articolo 10 della Legge Qualificata n. 145/2003 e successive modifiche ed integrazioni, sulle quali decide la Presidenza del Consiglio,



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

sentito l'Ufficio di Segreteria. In caso di accertamento dell'incompatibilità, il Commissario della Legge incaricato viene sostituito da uno dei Commissari della Legge che non fanno parte del Consiglio, secondo l'ordine delle sostituzioni indicato nel provvedimento organizzativo del Magistrato Dirigente. Se l'incompatibilità riguarda tutti i Commissari della Legge non componenti del Consiglio Giudiziario si applica l'articolo 4, comma 2, della Legge Costituzionale n. 1/2021.

- 3. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria il Commissario della Legge si avvale della Cancelleria del Tribunale.
- 4. Il Commissario della Legge svolge l'istruttoria esclusivamente sulla notizia di illecito disciplinare rappresentata nell'atto che promuove il procedimento. Se nello svolgimento delle indagini emergono altri fatti che possono dar luogo a diverse o ulteriori fattispecie di responsabilità disciplinare, ne dà comunicazione al Magistrato Dirigente e all'Ufficio di Segreteria del Consiglio.
- 5. Il Commissario della Legge comunica senza ritardo al Magistrato interessato l'avvio del procedimento e gli esiti dell'istruttoria preliminare. La comunicazione deve contenere l'indicazione di ogni elemento utile, l'invito a formulare per iscritto le proprie osservazioni e deduzioni ed eventuali richieste istruttorie entro dieci giorni dal ricevimento, l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore e che, in mancanza di elezione di domicilio presso il difensore, le comunicazioni relative al procedimento saranno inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nei luoghi e all'indirizzo indicato nell'articolo 34.
- 6. Il Commissario della Legge, anche su istanza del Magistrato interessato, può assumere prove testimoniali, disporre confronti e perizie, invitare l'interessato a rendere dichiarazioni con l'assistenza del proprio difensore, acquisire atti e documenti.
- 7. Le attività istruttorie richieste dall'incolpato sono ammesse se ritenute pertinenti e rilevanti. Il provvedimento motivato di diniego è appellabile con la decisione definitiva.
- 8. Le attività del Commissario della Legge sono assunte nel contraddittorio con il Magistrato interessato, il quale ha la facoltà di rivolgere domande ai testimoni, nominare consulenti tecnici, formulare al perito quesiti aggiuntivi sino al giorno dell'avvio delle operazioni peritali. L'assunzione delle prove è documentata tramite apposito verbale sottoscritto da coloro che sono intervenuti nella formazione dell'atto.
- 9. In caso di necessità o urgenza il Commissario della Legge può procedere al compimento di atti istruttori avvalendosi del collegamento da remoto, audio e video, mediante utilizzo di piattaforma abilitata a garantire la segretezza dell'incombente. Il Commissario della Legge è assistito dal Cancelliere o dall'Attuario che redige il verbale. Nell'assunzione delle prove o nel compimento degli atti di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

Art. 42

(Conclusione dell'istruttoria e provvedimenti del Commissario della Legge)

- 1. Conclusa l'istruttoria il Commissario della Legge, se ritiene non fondato l'addebito o le prove non consentono di sostenere l'accusa davanti al Consiglio, dispone l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato e notificato al magistrato incolpato e al soggetto che ha promosso l'azione disciplinare.
- 2. In caso contrario, esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione e, con provvedimento motivato, rimette il giudizio al Consiglio cui trasmette gli atti.
- 3. Il provvedimento motivato di rinvio a giudizio contiene il capo d'incolpazione, con l'indicazione dei fatti addebitati e delle norme violate, unitamente alla elencazione delle prove e della eventuale lista testimoniale, ed è notificato all'incolpato e al soggetto che ha promosso l'azione disciplinare.

Art. 43

(Impugnazione dell'archiviazione)

- 1. Il soggetto che ha promosso l'azione disciplinare può impugnare il provvedimento avanti al Giudice d'Appello designato dal Consiglio, enunciando gli specifici motivi in fatto ed in diritto a sostegno del gravame.
- 2. Si applicano le cause di astensione e ricusazione di cui all'articolo 10 della Legge Qualificata n. 145/2003 e successive modifiche ed integrazioni, sulle quali decide la Presidenza del Consiglio, sentito l'Ufficio di Segreteria. In caso di accertamento dell'incompatibilità, il Giudice di Appello designato viene sostituito da uno dei Giudici di Appello che non fanno parte del Consiglio, secondo l'ordine delle sostituzioni indicato nel provvedimento organizzativo del Magistrato Dirigente. Se l'incompatibilità riguarda tutti i Giudici di Appello non componenti del Consiglio si applica l'articolo 4, comma 2, della Legge Costituzionale n. 1/2021.
- 3. Il Commissario della Legge incaricato dell'istruttoria preliminare, ricevuto l'atto, assegna al magistrato interessato il termine di dieci giorni per l'eventuale replica, decorso il quale trasmette la pratica al Giudice d'Appello.
- 4. Il Giudice d'Appello, con provvedimento motivato, conferma il provvedimento di archiviazione o lo annulla con rinvio al Consiglio per il giudizio disciplinare. In tal caso, il Giudice d'Appello esercita l'azione disciplinare formulando il capo d'incolpazione, con l'indicazione dei fatti addebitati e delle norme violate, unitamente alla lista degli eventuali testimoni, e rimettendo gli atti al Consiglio. Il provvedimento è notificato all'incolpato e al soggetto che ha promosso l'azione disciplinare.



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

Art. 44

(Fissazione dell'udienza di discussione)

- 1. Ricevuta la trasmissione degli atti, il Consiglio fissa l'udienza di discussione e ne dà comunicazione almeno trenta giorni prima all'incolpato e al soggetto che ha promosso l'azione disciplinare.
- 2. La comunicazione deve contenere:
- a) le generalità dell'incolpato;
- b) l'enunciazione in forma chiara e precisa dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate;
- c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti al Consiglio, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento o in assenza di una valida giustificazione, si procederà in sua assenza;
- d) l'avviso che l'incolpato, entro il termine di quindici giorni prima della data fissata per il giudizio, ha diritto di chiedere di essere ascoltato, produrre documenti o chiederne l'acquisizione, presentare memorie, indicare testimoni con la sommaria descrizione delle circostanze sulle quali devono riferire;
- e) l'elenco dei testimoni che il Consiglio intende ascoltare.

Art. 45

(Udienza di discussione)

- 1. Si applicano ai componenti del Consiglio le cause di astensione e ricusazione di cui all'articolo 10 della Legge Qualificata n. 145/2003 e successive modifiche ed integrazioni, sulle quali decide la Presidenza del Consiglio, sentito l'Ufficio di Segreteria.
- 2. Il Magistrato incolpato può farsi difendere e rappresentare da un Avvocato, presentare memorie e documenti, rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all'esame del Consiglio, proporre l'audizione di testi e l'acquisizione di documenti, interrogare o far interrogare i testimoni.
- 3. La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia che ha promosso l'azione disciplinare, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, può partecipare all'udienza di discussione presentando memorie e documenti e proponendo l'acquisizione di documentazioni o testimonianze.
- 4. Il Consiglio nomina un relatore e, se lo ritiene necessario ai fini della decisione, procede d'ufficio all'acquisizione di prove dichiarative o documentali.



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

- 5. Il Consiglio, con provvedimento non immediatamente e autonomamente impugnabile, decide sulle richieste istruttorie, ammettendole se pertinenti e rilevanti e non manifestamente dilatorie.
- 6. In particolare:
- a) acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato;
- b) provvede all'esame dei testimoni ammessi;
- c) procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova ritenuta rilevante per l'accertamento dei fatti, in contraddittorio tra le parti. Si applicano per l'assunzione delle prove le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili.
- 7. Ai fini della decisione sono utilizzabili:
- a) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato;
- b) i documenti acquisiti e le prove dichiarative assunte nel contraddittorio fra le parti.
- 8. Espletata l'istruttoria, la Presidenza apre la discussione dando la parola, nell'ordine, al soggetto che ha promosso l'azione disciplinare, all'incolpato e al suo difensore. L'incolpato ha comunque il diritto di avere la parola per ultimo.

Art. 46 (Decisione)

- 1. All'esito della discussione, senza la presenza delle parti e sentito il relatore, il Consiglio delibera a maggioranza semplice sull'azione disciplinare con sentenza di esclusione dell'addebito se il fatto non è previsto dalla legge quale illecito disciplinare, se il fatto non sussiste o è di scarsa rilevanza, se l'incolpato non l'ha commesso o non consta abbastanza la colpevolezza, oppure con sentenza di applicazione di una sanzione disciplinare diversa dall'ammonimento se dichiara il Magistrato colpevole dell'illecito ascrittogli.
- 2. La sentenza è depositata entro il termine di trenta giorni dall'udienza di discussione ed è notificata al Magistrato incolpato e al soggetto che ha promosso l'azione disciplinare.

Art. 47 (Impugnazione)

1. La sentenza di cui all'articolo 46 del Regolamento, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, è impugnabile mediante ricorso al Collegio Garante in composizione collegiale, per motivi di legittimità o di merito, dal Magistrato interessato e dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia che ha promosso il procedimento e partecipato all'udienza di discussione.



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

- 2. Il ricorso, la cui presentazione sospende l'esecutività della sentenza, deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi.
- 3. Il giudizio davanti al Collegio Garante si svolge nel contraddittorio tra le parti.
- 4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

Art. 48

(Sospensione cautelare)

- 1. Il Consiglio dispone la sospensione cautelare nei casi in cui la contestazione sia relativa a fatti che, nelle more del procedimento disciplinare, non consentono la permanenza del Magistrato incolpato nelle funzioni.
- 2. La sospensione cautelare del Magistrato può essere disposta d'ufficio o su richiesta del Magistrato Dirigente e della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia contestualmente alla promozione del procedimento disciplinare, nonché può essere proposta dal Commissario della Legge all'atto dell'esercizio dell'azione disciplinare.
- 3. Le richieste e la proposta devono contenere l'indicazione specifica delle gravi ragioni che non consentono la permanenza del Magistrato nell'esercizio delle funzioni.
- 4. Il Consiglio, sentito il Magistrato, delibera sulla richiesta o sulla proposta entro il termine di trenta giorni, con provvedimento motivato, immediatamente esecutivo e comunicato al richiedente, al Magistrato, al Magistrato Dirigente e agli Uffici amministrativi competenti.
- 5. Il provvedimento di sospensione cautelare è impugnabile da parte del Magistrato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, per motivi di legittimità e di merito, mediante ricorso al Collegio Garante che può sospenderne l'esecutività con ordinanza motivata.

Art. 49

(Procedimento per la sanzione dell'ammonimento)

- 1. Qualora il fatto addebitato sia punito con la sola sanzione dell'ammonimento, il Consiglio, ricevuta la richiesta di avvio del procedimento disciplinare, si riunisce nei trenta giorni successivi, in udienza non pubblica.
- 2. Della convocazione è data comunicazione all'incolpato e al proponente almeno venti giorni prima della seduta. Nella comunicazione è indicata la facoltà dell'incolpato di nominare un difensore, di far pervenire deduzioni, produrre documenti, chiedere mezzi istruttori, con l'avvertimento che si procederà in sua assenza in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo.
- 3. Il Consiglio:
- a) accerta la regolarità della comunicazione all'incolpato;



DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Regolamento interno del Consiglio Giudiziario

- b) provvede, se presente, all'audizione dell'incolpato che intende rispondere;
- c) chiede al Magistrato Dirigente, ove necessario, ulteriori accertamenti e chiarimenti per il tramite di apposita relazione;
- d) può, d'ufficio o a richiesta dell'incolpato e del proponente, acquisire documenti, disporre l'esame di testimoni o l'acquisizione di altre prove se ritenute necessarie e rilevanti. Si applicano, per l'assunzione delle prove, le disposizioni del presente Regolamento per l'attività del Commissario della Legge incaricato dell'istruttoria;
- e) fissa la adunanza per il giudizio, dandone avviso all'incolpato, al proponente e ai testimoni ammessi. L'incolpato ha diritto di accesso agli atti nei dieci giorni precedenti la data della riunione.
- 4. Nel corso dell'udienza l'incolpato ha diritto di esporre personalmente o tramite il suo difensore le proprie ragioni e proporre domande da sottoporre ai testimoni, che sono esaminati dal relatore.
- 5. Conclusa l'istruttoria, prendono la parola, nell'ordine, il proponente e l'incolpato, personalmente o a mezzo del difensore.
- 6. Chiusa la discussione, il Consiglio, sentito il relatore, delibera a maggioranza semplice l'esclusione dell'addebito o applica la sanzione dell'ammonimento.
- 7. La sentenza, notificata all'incolpato e al proponente, è impugnabile ai sensi dell'articolo 47 del presente Regolamento.

PARTE V **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 50

(Modifiche al Regolamento)

- 1. Ciascun componente ha diritto di proporre modifiche al presente Regolamento.
- 2. Il Consiglio approva le modifiche con il voto favorevole della maggioranza assoluta del numero totale degli aventi diritto al voto.

Art. 51

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul Portale della Giustizia sammarinese.